

ALLEGATO "B" AL N. 9421/6809
STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura, sede e durata

È costituita una Fondazione denominata "OPERA STEFANI-LEPORI ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente "OPERA STEFANI-LEPORI ETS". La denominazione della Fondazione contiene l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- A) La Fondazione denominata "OPERA STEFANI-LEPORI ETS" raccoglie l'eredità ideale e prosegue, senza soluzione di continuità, l'Opera dell'Orfanotrofio Stefani-Lepori di Civita Castellana (VT), che in dipendenza dei lasciti testamentari delle due Famiglie Stefani e Lepori fu eretto con Decreto del Vescovo di Civita Castellana Mons. Fortunato Ercolani il 28 Marzo 1836. Già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) dotata di personalità giuridica di diritto privato istituita con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 1 Luglio 1997 n. 3872 è stata poi iscritta da prima con il n. 344 al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Viterbo e poi con Determina Dirigenziale n. G02482 del 5 Marzo 2019 al Registro Regionale delle Persone Giuridiche del Lazio con il n. 384.
- B) La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile e canonico ad essa applicabili, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
- C) La fondazione ha sede legale in Civita Castellana (VT), Via Panico n. 28 e sede operativa c/o Curia Vescovile di Civita Castellana (VT) Piazza Matteotti n. 27 e può istituire altre sedi operative su tutto il territorio nazionale; l'istituzione o la soppressione di sedi operative della Fondazione non richiedono la modifica del presente Statuto. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non necessita di modifica statutaria. La Fondazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede legale agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.
- D) La fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.
- E) La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e ispirazione

A) La Fondazione, volendo contribuire al progresso della Società e in risposta ad un dovere civico e solidaristico, si propone di accompagnare e sostenere con le proprie attività la crescita e l'educazione dei giovani nonché di fornire assistenza morale e materiale agli anziani, ai disabili, ai malati e ai bisognosi, compresi gli orfani e tutte le persone, in modo particolare minorenni, in stato di abbandono o sottoposti in regime di particolare tutela civile, legale e giudiziaria della Diocesi di Civita Castellana (VT) e delle Diocesi vicine.

B) Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari e partecipanti, nemmeno in caso di estinzione dell'Ente.

C) La Fondazione ispira il proprio operato agli insegnamenti evangelici e alla dottrina della Chiesa cattolica, restando costantemente in ascolto dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse.

D) Ferma restando la propria peculiare ispirazione, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle sue attività; essa si organizza e agisce tenendo in particolare considerazione le esigenze dei fedeli della Diocesi di Civita Castellana (VT) e di quanti si trovano nel bisogno, nella sofferenza, nel disagio e nella solitudine.

Art. 3 Attività

- A)** Per il perseguimento del proprio scopo la fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5, co. 1 del d.lgs 3 Luglio 2017, n. 117.
- B)** Interventi, servizi e prestazioni sociali ai sensi della l. 8 Novembre 2000, n. 328, della l. 5 Febbraio 1992, n. 104 e della l. 22 Giugno 2016, n. 112, anche mediante la promozione e la gestione di centri diurni e strutture residenziali per anziani, disabili, orfani, minorenni o persone sottoposte in particolare regime di tutela civile, legale o giudiziaria.
- C)** Interventi e prestazioni sanitarie.
- D)** Prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.c.m. 14 Febbraio 2001 e successive modificazioni.
- E)** Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, anche mediante la promozione e la gestione di scuole paritarie e private, di ogni ordine e

grado, nonché di centri e corsi di formazione professionale.

- F)** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- G)** Attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale e con finalità educative, come l'organizzazione e la gestione di corsi, campi ed altre iniziative ludico-aggregative.
- H)** Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e altre attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali o formativi.
- I)** Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- J)** Formazione universitaria e post-universitaria.
- K)** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- L)** Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 Maggio 2021, n. 107, la Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A tal fine la Fondazione può svolgere attività comprese tra quelle commerciali o di servizi, e/o direttamente connesse a quelle sopra indicate per il perseguimento degli scopi statutari, escluso in ogni caso il fine di lucro. Il Consiglio di Amministrazione individuerà le attività diverse di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Non è prevista l'erogazione periodica di rendite a soggetti determinati.

Art. 4 - Volontari

- A)** Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.
- B)** I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.
- C)** L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

- D) Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 5 - Patrimonio e risorse

Il patrimonio della Fondazione, che può essere impiegato per il solo perseguimento delle attività e finalità istituzionali civiche e solidaristiche perseguite dalla stessa, è costituito da:

- a) donazioni ovvero conferimenti di beni mobili ed immobili, diritti reali su immobili, che perverranno alla Fondazione dai Fondatori ovvero da altri eroganti,
- b) elargizioni o contributi in conto capitale da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche.
- c) una dotazione di beni mobili e immobili e di denaro che alla data del 15.12.2022 è stata stimata in un valore complessivo di Euro 2.848.173,48 quale risulta da apposita relazione giurata allegata al presente Statuto.

Il patrimonio, come sopra costituito, viene impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi e delle attività di utilità sociale oltre a quelle connesse, fermo restando i limiti di legge. È esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi, riserve e avanzi di gestione comunque denominati a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento della Fondazione, di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio viene integrato dagli eventuali avanzi di gestione annuale che non vengano impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 e, fermi restando i limiti di legge, potrà essere impiegato per la copertura di perdite di gestione.

Le risorse, di funzionamento, della Fondazione sono:

- a) contributi su specifici progetti presentati dalla Fondazione ed erogati da Enti Pubblici, Società ovvero da Soggetti Privati;
- b) ogni eventuale altro contributo ed elargizione destinati alla attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) proventi rivenienti da attività commerciali svolte nel perseguimento delle finalità statutarie e, in genere, dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6- Conto Preventivo e Bilancio d'esercizio

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare. Il Conto Preventivo, costituito dal Conto Economico, viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 dicembre dell'anno precedente l'esercizio relativo. Il Bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto e con i contenuti previsti dalla legge e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze. I documenti di bilancio devono essere redatti in conformità agli schemi eventualmente previsti dalla legge. Nei casi previsti dalla norma, deve essere redatto il bilancio sociale. Il Conto Preventivo ed il Bilancio d'esercizio, successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, vengono trasmessi distintamente ai Fondatori entro i 30 (trenta) giorni successivi, per opportuna conoscenza e presa d'atto. In sede di approvazione del Conto Preventivo, il Consiglio d'Amministrazione potrà prevedere, a carico dei fondatori, un contributo d'esercizio, da richiedersi per iscritto ai medesimi entro gli stessi termini di trasmissione del Conto Preventivo; detto contributo potrà essere oggetto di eventuale adeguamento in corso d'esercizio a seguito di specifica ulteriore e/o diversa attività della Fondazione. I soci fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta e preavviso all'organo amministrativo di almeno 8 (otto) giorni.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Costituiscono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente e il Vice Presidente,
- l'Assistente Spirituale,
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore e dell'articolo 17 dello statuto.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono nominati per la prima volta dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è composto da un numero minimo di 3 (Tre) ad un numero massimo di 9 (Nove) membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio la sostituzione verrà

effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso, che può integrare e/o modificare il numero dei propri membri.

Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, la corresponsione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione, ad uno o più consiglieri ovvero ad uno o più procuratori, di particolari deleghe ovvero incarichi specifici, eventualmente retribuiti, nei limiti consentiti dalla legge, comprese quelle di cui all'articolo 8 lettere - I, J, K, L del presente statuto.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'attribuzione di compensi, gettoni o retribuzioni comunque denominati ai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere proporzionata all'attività svolta o affidata, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non potranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Analogamente qualsiasi indennità, gettone, compenso od altra retribuzione dovrà essere fissata entro limiti tali da non pregiudicare il trattamento tributario agevolato spettante alla Fondazione e ai propri scopi e obblighi statutari.

Art.9 - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione adottando gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a tal fine; in particolare delibera:

- a) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e dell'organo di revisore legale,
- b) l'adozione dei regolamenti utili per lo svolgimento delle attività statutarie e relative modificazioni,
- c) le modificazioni dello statuto, con il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione,
- d) l'approvazione del Conto Preventivo, del Bilancio d'esercizio, la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, la copertura delle eventuali perdite di gestione,
- e) la costituzione ovvero la partecipazione a società, consorzi, associazioni e altri organismi, utili per l'ottenimento di strutture ovvero di attività connesse a

quelle statutarie, fermo restando i limiti e le modalità di legge,

f) la contrazione di prestiti nelle forme ammesse dalla legge, e nei limiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle agevolazioni tributarie,

g) l'accettazione di lasciti e donazioni,

h) la pronuncia della decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti di incompatibilità e di ineleggibilità,

i) i contratti da stipulare, salvo quanto previsto al successivo art. 15, e l'operatività conseguente ai contratti già stipulati, compreso i poteri di firma sui conti correnti bancari, l'erogazione degli stipendi ovvero dei compensi ecc,

j) la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi,

k) il controllo sull'impiego dei contributi ottenuti,

l) le tariffe dei servizi e delle prestazioni,

m) la nomina, se ritenuto necessario, di un Direttore e/o di un Procuratore,

n) l'assunzione del personale e ogni altra determinazione in merito al personale,

o) tutti i provvedimenti di straordinaria manutenzione degli eventuali immobili di proprietà della Fondazione, le azioni da promuovere e/o da sostenere in giudizio, compresa la nomina di difensori,

p) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza,

q) ogni altra questione afferente alla costituzione ed il funzionamento della Fondazione non rientrante fra le funzioni di altri soggetti.

Art.10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali proposte di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere discusse e decise con la presenza di tutti i membri ed il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento (80%) dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il conto preventivo, il programma annuale della Fondazione e il bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione, purché in Italia. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo. E'

necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per deliberare l'attribuzione di deleghe al Presidente o ad altri consiglieri, la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti, che possono indicare gli argomenti in discussione. La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicata ai suoi componenti ed all'Organo di Controllo, a mezzo raccomandata anche a mano ovvero lettera semplice da inviare con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), almeno cinque giorni prima delle sedute del Consiglio stesso. Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, senza formalità di convocazione, con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica e dell'organo di controllo se nominato.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina. Le funzioni di Segretario sono assolve da uno dei consiglieri ed anche da persone estranee al consiglio, con designazione unanime dei consiglieri presenti alla riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente, la riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal consigliere più anziano in età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) - a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.11 - Decadenza dalla carica

I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo a 3 (Tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti con pronuncia del Consiglio stesso.

Art.12 - Conflitto di interessi

È fatto divieto ai Consiglieri di partecipare alle sedute consiliari nelle quali siano in discussione atti e provvedimenti, ai quali abbiano interesse loro stessi, loro congiunti, parenti sino al quarto grado ed affini.

Art.13 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è indicato dal Vescovo di Civita Castellana tra i membri del Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del mandato consigliare.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio, salvo riferirne ai medesimi per la ratifica entro quindici giorni, ovvero alla prima seduta utile.

Il Presidente vigila inoltre sull'esecuzione delle delibere.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14 - L' Assistente Spirituale

L' Assistente Spirituale della Fondazione è un sacerdote diocesano, un religioso o una religiosa nominato dal Vescovo di Civita Castellana; egli dura in carica fino alle dimissioni o alla revoca da parte del Vescovo medesimo.

L' Assistente Spirituale cura e accompagna la vita spirituale della fondazione, di quanti operano in essa e di coloro che beneficiano delle sue attività e opere; egli promuove, organizza e presiede momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e iniziative di formazione spirituale, informandone preventivamente il Consiglio di Amministrazione.

L' Assistente Spirituale, se invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L' Assistente Spirituale, se nominato dal Vescovo di Civita Castellana, può essere altresì componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art.15 - Il Direttore

Se nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Fondazione predispone il piano e dirige l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmati e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini della Fondazione.

In particolare il Direttore:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- b) formula proposte per il Consiglio di Amministrazione,
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di Preventivo e di Bilancio d'esercizio,
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con l'incarico di segretario verbalizzante, salvo per le questioni che lo riguardano personalmente,
- e) sovrintende ai servizi della struttura,
- f) svolge altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione, se adottato.

Art. 16 - Organo di controllo

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 è costituito un Organo di Controllo, monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica per 5 (Cinque) esercizi e scade in coincidenza dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il compenso dell'Organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti ed entro i limiti di legge.

Art.17 - Organo di Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei componenti.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può eleggere l'Organo di Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'Organo di Revisione legale dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio d'esercizio.

Il compenso dell'Organo di Revisione legale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti.

L'Organo di Revisione legale dei conti dura in carica per 5 (Cinque) esercizi e scade in coincidenza dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

Art.18 - Criteri informativi della gestione

La Fondazione esplica la propria attività in autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, privilegiando le modalità che consentano il pieno coinvolgimento delle risorse locali e regionali e non nascondano finalità od obiettivi non conformi agli scopi della Fondazione.

Art.19 - Durata e scioglimento

La Fondazione avrà durata illimitata salvo l'estinzione anticipata per deliberazione consigliare assunta alla presenza e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio in carica e con il previo consenso scritto del vescovo di Civita castellana.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio designerà il Liquidatore che dovrà rispettare le norme in materia di enti del terzo settore, ed a tal proposito l'Organo di Controllo, proseguirà nelle funzioni di controllo. Estinte le obbligazioni in essere ed effettuata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, quanto eventualmente residuo è devoluto, su indicazione del Vescovo di Civita Castellana, in conformità a quanto previsto dalle norme di settore a fini di pubblica utilità ed in particolare ad ente od enti, designati nella stessa delibera che richiede l'estinzione, che svolgano attività analoghe a quelle della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art.20 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dal presente statuto saranno applicate le norme di legge in materia ed in particolare la normativa prevista dal Codice Civile, dal Codice Canonico e dalla normativa prevista in materia di enti del terzo settore.

F.to: MARCO SALVI - FILIPPO PINCHI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Civita Castellana, li 11 aprile 2023